Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1911 — **ROMA — Giovedì, 9 febbraio** — **Numero 33**

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 931 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 della legge 24 maggio 1903, n. 205, con il quale venne data facoltà al Governo del Re di contrarre mutui e accendere debiti per la Colonia eritrea allo scopo di provvedere alle spese per la costruzione della ferrovia Sahati-Asmara, dei suoi eventuali prolungamenti e per altre opere di pubblica utilità;

Visto l'art. 25 della legge 5 aprile 1908, n. 161, che esonera i prestiti contratti e da contrarsi dalla Colonia eritrea dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile;

Visto il R. decreto 6 dicembre 1908, n. 755, con il quale, in aggiunta al prestito di L. 3,250,000, approvato con R. decreto 26 agosto 1906, n. 531, venne autorizzato il Governo della Colonia eritrea a contrarre con la Banca d'Italia un nuovo prestito di L. 4,000,000 per far fronte alle spese che fossero occorse fino al 30 giugno 1909 per la costruzione del tronco ferroviario Ghinda-Asmara;

Ritenuto che ai termini del 3° comma dell'art. 1 del citato R. decreto 6 dicembre 1908, n. 755, la detta somma di L. 4,000,000, avrebbe dovuto essere rimborsabile in dieci rate annuali uguali, comprensive di interessi e ammortamento, con scadenza al 15 luglio di ogni anno a partire dal 1909;

Visto il R. decreto 15 maggio 1910, n. 294, che modifica le condizioni del prestito stabilite nello anzidetto decreto 6 dicembre 1908, n. 755, disponendo, fra l'altro, che la stessa somma di L. 4,000,000, debba essere rimborsata in quaranta rate semestrali, anzichè in dieci annuali, con scadenza al 15 gennaio e al 15 luglio di ogni anno a partire dal 1910;

Tenuto presente che, all'art. 2 dello stesso R. decreto 15 maggio 1910, n. 294, è stabilito che il prestito di cui è parola sia rappresentato da certificati di credito, portanti uno interesse del 3.65 0[0 netto annuo, e ammortizzabili nel periodo e con le scadenze predette;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I certificati di credito relativi al prestito di L. 4,000,000, accordato dalla Banca d'Italia alla Colonia eritrea, da emettersi in esecuzione della legge 24 maggio 1903, n. 205, della legge 5 aprile 1908, n. 161, e del R. decreto 15 maggio 1910, n. 294, sono da lire centomila ciascuno, ammortizzabili in quaranta semestralità.

Art. 2.

I titoli predetti sono stampati su carta bianca a mano, in conformità del modello, visto, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro, e depositato, insieme con il presente decreto, negli archivi generali del Regno.

Si compongono della matrice, del titolo propriamente detto, e della tabella di ammortamento scalare.

Il titolo propriamente detto è separato dalla rispettiva matrice e tabella di ammortamento da due liste verticali costituite da un fondo « a guilloche » stampato in colore rosso-remington, su cui sta la leggenda, leggermente inclinata, formata da maiuscole inglesi intrecciate « Prestito della Colonia eritrea per L. 4,000,000 » stampata in color nero.

Il testo del certificato (matrice, titolo e tabella) è del pari stampato in colore nero.

Art. 3.

Nella parte superiore della matrice e del titolo campeggia lo stemma ufficiale dello Stato.

Inferiormente allo stemma medesimo si leggono, disposte su due linee orizzontali, le leggende: « Regno d'Italia » e « Governo della Colonia eritrea », entrambe in caratteri maiuscoli e minuscoli moderni.

A queste leggende fa seguito il numero progressivo del certificato, fiancheggiato (nel vero titolo) a destra dal bollo demaniale straordinario da centesimi 60, a sinistra dal bollo à secco del Ministero del tesoro.

Segue poscia la dichiarazione di credito a favore della Banca d'Italia, firmata dal Governatore della Colonia eritrea e munita del visto del ministro degli affari esteri, del ministro del tesoro, del direttore generale del tesoro, e della Corte dei conti.

Art. 4.

La tabella delle rate semestrali di ammortamento scalare è costituita da n. 41 caselle, racchiudenti, ad eccezione della prima, che vedesi in bianco e soltanto punteggiata, le indicazioni relative alla data della scadenza, agli interessi, alla quota di ammortamento e al totale delle singole rate.

La facciata posteriore di ciascun certificato è riservata alle annotazioni di vincolo e di passaggio di proprietà.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 18 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia eritrea;

Visto il R. decreto 2 luglio 1908, n. 325, sull'ordinamento giudiziario per l'Eritrea ed il R. decreto 11 luglio 1909, che approva il regolamento governatoriale per l'Amministrazione della giustizia nella Colonia eritrea;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri, d'accordo col ministro di grazia e giustizia e coi ministri della guerra e della marina;

Udito il governatore della Colonia eritrea;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La cognizione dei delitti commessi nella Colonia eritrea da funzionari dell'ordine giudiziario, ovvero da funzionari coloniali di 1ª categoria, o da funzionari delle altre Amministrazioni dello Stato in servizio nella Colonia, spetta all'autorità giudiziaria del Regno che, secondo le norme di competenza stabilite dal Codice di procedura penale, sarà designata dalla Corte di cassazione di Roma.

La stessa disposizione si applica agli ufficiali del R. esercito e della R. marina in servizio nella Colonia, quando siano imputati di delitti preveduti dalla legge penale comune.

Nei casi sopraindicati l'autorità giudiziaria della Colonia procederà, secondo le norme ivi vigenti, agli atti d'istruzione che poscia trasmetterà al procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — DI SAN GIULIANO — FANI — SPINGARDI — LEONARDI-CATTOLICA.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 42 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato generale di arbitrato fra l'Italia e la Repubblica di Costarica firmato a Roma l'8 gennaio 1910, le cui ratifiche furono qui scambiate il 3 novembre 1910.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — DI SAN GIULIANO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

TRATTATO GENERALE DI ARBITRATO fra l'Italia e la Repubblica di Costarica.

Sua Maestà il Re d'Italia e il Presidente della Repubblica di Costarica, mossi dal desiderio di stringere sempre più i vincoli di amicizia che esistono tra i due paesi, ispirandosi ai principî della Convenzione per il regolamento pacifico dei conflitti internazionali, firmata all'Aja il 29 luglio 1899, e desiderando di consacrare, conformemente allo spirito dell'art. 19 della detta Convenzione, mediante un accordo generale, il principio dell'arbitrato obbligatorio nei loro rapporti reciproci, hanno stabilito di conchiudere una Convenzione a questo fine, ed hanno perciò nominati loro plenipotenziari, e cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia:

Sua Eccellenza il conte Francesco Guicciardini, ministro degli affari esteri,

Il presidente della Repubblica di Costarica:

Il sig. Raffaele Montealegre, inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re d'Italia;

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le alte Parti contraenti si obbligano di sottoporre a giudizio arbitrale tutte le controversie che potessero sorgere tra di loro e che non fosse stato possibile risolvere per le vie diplomatiche.

Ciascuno dei due Stati ha, peraltro, la facoltà di non sottoporre all'arbitrato quelle controversie le quali, secondo il suo apprezzamento, mettono in questione l'indipendenza o l'onore nazionale.

Nelle controversie che fossero di competenza dell'autorità giudiziaria secondo la legge territoriale, le parti contraenti avranno il diritto di non sottoporre la lite al giudizio arbitrale fino a che la giurisdizione nazionale non si sia pronunciata definitivamente.

Art. 2.

Saranno in ogni caso sottoposte al giudizio arbitrale, senza la riserva di cui all'alinea secondo dell'art. 1°, le controversie relative alle seguenti questioni:

1. Reclami pecuniari per perdite e danni sofferti da uno degli Stati contraenti o dai suoi nazionali, per effetto di atti illeciti od omissioni dell'altro Stato contraente, delle sue autorità pubbliche e dei loro funzionari.

2. Interpretazione e applicazione delle stipulazioni concernenti materie d'indole esclusivamente giuridica, amministrativa, economica, di commercio e di navigazione.

3. Diniego di giustizia.

La questione, se una data controversia costituisca o no una di quelle espressamente prevedute nei numeri 1, 2 e 3, sarà del pari sottoposta all'arbitrato.

Art. 3.

In ciascun caso particolare, le alte parti contraenti firmeranno un compromesso speciale che determinerà l'oggetto della contesa, e, se ne è il caso, la sede del tribunale, la lingua di cui esso si servirà e quelle delle quali sarà consentito l'uso davanti al medesimo, la somma che ciascuna parte dovrà depositare come anticipazione di spese, la forma e i termini per la costituzione del tribunale e per lo scambio delle memorie e degli atti, e, in generale, tutte le condizioni fra di loro concordate.

In mancanza di compromesso, gli arbitri, nominati secondo le regole di cui agli articoli 4 e 5 del presente trattato, giudicheranno in base alle pretese che saranno loro sottoposte.

Per tutto il rimanente e in mancanza d'accordo speciale, si osserveranno le disposizioni stabilite dalla Convenzione per il regolamento pacifico dei conflitti internazionali firmata all'Aja il 29 luglio 1899, con le modificazioni e le aggiunte contenute nei seguenti articoli.

Art. 4.

Salvo stipulazione in contrario, il tribunale sarà composto di tre membri. Le due parti ne nomineranno uno per ciascuna, e si accorderanno per la scelta del terzo arbitro. Se l'accordo su questo punto non è possibile, le Parti si rivolgeranno ad una terza potenza perchè ne faccia la designazione, e, in mancanza d'accordo anche su di ciò, richiesta a questo scopo sarà fatta a Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi o ai suoi successori.

Il terzo arbitro sarà scelto nell'elenco dei membri della Corte permanente d'arbitrato stabilita dalla detta convenzione dell'Aja. Nessuno degli arbitri potrà essere cittadino di una delle Parti, nè aver domicilio o residenza nel loro territorio.

La stessa persona non potrà funzionare come terzo arbitro in due vertenze successive.

Art. 5.

Quando le Parti non si accordassero per la costituzione del tribunale, le funzioni arbitrali saranno conferite ad un arbitro unico, che, salvo stipulazione in contrario, sarà nominato secondo le regole stabilite nell'articolo precedente per la nomina del terzo arbitro.

Salvo stipulazione in contrario, la questione preveduta nell'ultimo alinea dell'art. 2 sarà parimente decisa da un arbitro unico, da nominarsi secondo le stesse regole, il quale, quando ne sia il caso, continuerà a funzionare, come arbitro unico o come terzo arbitro, per la decisione del merito della contesa.

Art. 6.

La sentenza arbitrale è pronunciata a maggioranza di voti; è esclusa ogni menzione del dissenso eventuale di un arbitro.

La sentenza è sottoscritta dal presidente e dal cancelliere, o dall'arbitro unico.

Art. 7.

La sentenza arbitrale decide definitivamente e senza appello la contestazione.

È tuttavia ammessa una domanda di revisione, davanti lo stesso tribunale o lo stesso arbitro che pronunciò la sentenza, e prima che questa sia eseguita nei casi seguenti:

1. Se è stato scoperto un fatto nuovo, tale che avrebbe potuto esercitare una influenza decisiva sulla sentenza e che, al momento della chiusura del dibattimento, era ignoto al tribunale o all'arbitro ed alla parte che chiede la revisione.

2. Se sia stato giudicato sopra documenti falsi od errati.

3. Se la sentenza sia, in tutto o in parte, viziata da un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.

Art. 8.

Qualunque controversia potesse sorgere fra le parti circa l'interpretazione o l'esecuzione della sentenza, sarà sottoposta al giudizio dello stesso tribunale o dello stesso arbitro che la pronunziò.

Art. 9.

Il presente trattato sarà ratificato, e le ratifiche saranno scambiate a Roma al più presto possibile.

Avrà la durata di dieci anni a datare dallo scambio delle ratifiche. Se non sarà denunciato sei mesi prima della scadenza, lo si intenderà rinnovato per un nuovo periodo di dieci anni, e così di seguito.

In fede di che, i plenipotenziari hanno sottoscritto il presente trattato e lo hanno munito dei loro sigilli.

Fatto e sottoscritto a Roma, in doppio esemplare, li 8 gennaio 1910.

(*L. S.*) FRANCESCO GUICCIARDINI.

TRATADO GENERAL DE ARBITRAJE entre la República de Costa Rica y Italia.

Su Majestad el Rey de Italia y el Presidente de la República de Costa Rica, animados del deseo de estrechar los vínculos de amistad que existen entre los dos Países, inspirándose en los principios de la Convención para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales, firmada en el Haya el 29 de julio de 1899, y deseando consagrar, conforme al espíritu del artículo 19, de dicha Convención, por un acuerdo general, el principio del arbitraje obligatorio en sus relaciones recíprocas, han resuelto celebrar una Convención con este objeto, y han nombrado sus Plenipotenciarios, á saber:

Su Majestad el Rey de Italia:

Su Excellencia el Señor Conde Francisco Guicciardini, ministro de los negocios estranjeros,

El presidente de la República De Costa Rica:

Al Señor Don Rafael Montealegre, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante Su Majestad el Rey de Italia;

quienes, después de haberse comunicado sus plenos poderes y de haberlos encontrado en buena y debida forma, han convenido en lo siguiente:

Art. 1.

Las Altas Partes contratantes se comprometen á someter al arbitraje todas las controversias que puedan surgir entre Ellas y que no hubieren podido ser resueltas por la vía diplomática.

Sin embargo, cada una de Ellas puede no someter al arbitraje las controversias que, según su juicio, afecten la independencia ó el honor nacional.

En las cuestiones que fueren de la competencia de la autoridad judicial, según la ley territorial, las Partes contratantes tienen el derecho de no someter el litigio al juicio arbitral, sino después que los tribunales locales hayan fallado definitivamente.

Art. 2.

Serán en todo caso sometidas al arbitraje, sin la reserva indicada en el párrafo 2 del artículo 1, las controversias relativas á las cuestiones siguientes:

1. Reclamaciones pecuniarias procedentes de daños y perjuicios sufridos por uno de los Estados contratantes ó por sus nacionales, por causa de actos ilícitos ó por omisiones del otro Estado contratante, de sus autoridades públicas y de sus funcionarios.

2. Interpretación y aplicación de las estipulaciones que se refieran á materias de orden exclusivamente jurídico, administrativo, económico, de comercio y de navegación.

3. Denegación de justicia.

La cuestión de saber si una controversia constituye ó no una diferencia expresamente prevista en los números 1, 2 y 3, será sometida también al arbitraje.

Art. 3.

En cada caso particular, las Altas Partes contratantes firmarán un compromiso especial que determine el objeto del litigio, y, si hubiere lugar, el asiento del tribunal, el idioma de que haya de hacerse uso y los idiomas cuyo empleo quede autorizado ante él, el monto de la suma que cada Parte tendrá que depositar de antemano para las costas, la forma y los plazos que deberán observarse para la constitución del tribunal y el canje de memorias y documentos; y, en general, todas las condiciones que fueren convenidas entre ellas.

A falta de compromiso, los árbitros, nombrados según las reglas establecidas en los artículos 4 y 5 del presente Tratado, juzgarán sobre la base de las pretensiones que les sean sometidas.

Además y á falta de acuerdo especial, serán aplicadas las disposiciones establecidas por la Convención para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales, firmada en el Haya el 29 de julio de 1899, salvo las adiciones y modificaciones contenidas en los artículos siguientes.

Art. 4.

Salvo estipulacion en contrario, el tribunal se compondrá de tres miembros. Cada Parte nombrará un árbitro, y ambas se entenderán para la elección del tercer árbitro. Si no se llegare á un acuerdo acerca de este punto, las Partes se dirigirán á una tercera Potencia para que Ella haga esta designación, y, á falta de acuerdo aun en este punto, se dirigirá una petición con este fin á Su Majestad la Reina de los Países Bajos ó á Sus sucesores.

El tercer árbitro será elegido en la lista de los miembros de la Corte permanente de arbitraje establecida por la citada Convención de el Haya. Ni los árbitros, ni el tercer árbitro pueden ser nacionales de alguna de las Partes, ni estar domiciliados ó residir en sus territorios.

No podrá ser árbitro tercero la misma persona en dos asuntos sucesivos.

Art. 5.

Si las Partes no se entendieren para la constitución del tribunal, las funciones de árbitro serán encomendadas á un árbitro único, el cual será nombrado, salvo estipulación contraria, conforme á las reglas establecidas en el artículo anterior para el nombramiento del tercer árbitro.

A falta de acuerdo en contrario, la cuestión prevista en el último párrafo del artículo 2, será igualmente resuelta por un árbitro único, nombrado según las mismas reglas, y el cual, llegado el caso, continuará, como árbitro único ó como árbitro tercero, para juzgar el litigio en cuanto al fondo.

Art. 6.

La sentencia arbitral será dictada por mayoría de votos, sin que deba mencionarse el disentimiento eventual de un árbitro.

La sentencia será firmada por el presidente y el actuario, ó por el árbitro único.

Art. 7.

La sentencia arbitral resuelve definitivamente y sin apelación la controversia.

Sin embargo, el tribunal ó el árbitro que haya pronunciando la sentencia podrá, antes de que sea ejecutada, admitir la demanda para su revisión, en los siguientes casos:

1. Si se ha descubierto un hecho nuevo, que hubiera podido ejercer una influencia decisiva en la sentencia, é ignorado, al terminar los debates, por el tribunal ó por el árbitro y por la Parte que ha solicitado la revisión.

2. Si el juicio se ha basado en documentos falsos ó erróneos.
3. Si la sentencia estuviere viciada, total ó parcialmente, por un error de hecho que aparezca en las actuaciones ó documentos de la causa.

Art. 8.

Toda controversia que pueda surgir entre las Partes respecto á la interpretación ó á la ejecución de la sentencia, será sometida al juicio del tribunal ó del árbitro que la haya pronunciado.

Art. 9.

El presente Tratado será ratificado, y las ratificaciones serán canjeadas en Roma á la mayor brevedad posible.

Permanecerá en vigor diez años, contados desde la fecha del canje de las ratificaciones. Si no fuere denunciado seis meses antes de su vencimiento, se entenderá renovado por un nuevo periodo de diez años, y así sucesivamente.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios han firmado y sellado el presente Tratado.

Hecho y firmado por duplicado en Roma, el ocho de Enero 1910.

(*L. S.*) RAFAEL MONTEALEGRE.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. M. il Re, *in udienza del 5 gennaio 1911, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Specchia (Lecce).

SIRE!

Un'inchiesta eseguita nel marzo scorso sull'Amministrazione comunale di Specchia mise in luce molteplici e gravi irregolarità, da lungo tempo persistenti.

Furono in particolare modo rilevati gli abusi nella gestione del dazio consumo, nella erogazione delle spese, nonchè la trascurata riscossione dei crediti e le deficienze e le illegalità dei pubblici servizi, tenuti in economia, e degli appalti concessi a trattativa privata senza le debite autorizzazioni e l'osservanza delle forme di legge.

Nonostante le vive premure degli uffici superiori, ripetute anche dopo la rinnovazione di gran parte del Consiglio, avvenuta nel luglio scorso, non sono migliorate le condizioni dell'Amministrazione.

Anzi il sindaco e uno degli assessori, a breve distanza dalla nomina, presentarono le dimissioni dalle cariche a cui erano stati chiamati dal Consiglio rinnovato, e le giustificazioni successivamente tenute dalla Giunta municipale circa gli addebiti mossi dalla inchiesta, si sono limitate a semplici voti e raccomandazioni, fornendo la prova della permanenza degli inconvenienti lamentati.

Recentemente proteste e dimostrazioni ostili per parte del pubblico sono avvenute in occasione di convocazioni del Consiglio, qualcuna delle quali non ha potuto in conseguenza aver luogo.

In tali condizioni di cose si impone, anche per gravi motivi di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza 23 dicembre u. s., mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Specchia, in provincia di Lecce, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Ugo Fornari, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. M. il Re, *in udienza del 26 gennaio 1911 sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Alcamo (Trapani).

SIRE!

Il commissario straordinario di Alcamo deve ancora, per compiere il riordinamento dell'azienda, definire la vertenza con la Società assuntrice dell'illuminazione elettrica e dare stabile assetto alla finanza con la riscossione d'importanti crediti e il rimaneggiamento dei tributi locali.

Necessita, all'uopo, prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale, e a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Alcamo, in provincia di Trapani;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Alcamo è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 26 gennaio 1911, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Roccaspinalveti (Chieti).

SIRE!

Mi onoro di sottoporre all' augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto, che proroga di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Roccaspinalveti.

Per assicurare gli utili effetti della gestione straordinaria occorre infatti, durante la medesima, definire le contabilità, occorre la sistemazione delle finanze e l'accertamento delle usurpazioni dei beni comunali, nonchè il miglioramento dei pubblici servizi, nell'interesse del capoluogo e delle frazioni.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Roccaspinalveti, in provincia di Chieti;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Roccaspinalveti è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

MINISTERO DELL' INTERNO

Commissione Reale pel credito comunale e provinciale

COMUNE DI CARRODANO (GENOVA)

Riscatto di debiti

Avviso.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 3 della legge 17 maggio 1900, n. 173, e 24 del regolamento 24 dicembre 1900, n. 501, ed in virtù delle facoltà delegategli dalla Commissione Reale pel credito comunale e provinciale, nella seduta del 9 dicembre 1910, il sottoscritto convoca i creditori del comune di Carrodano (Genova) presso la R. prefettura di Genova il giorno 2 marzo 1911, alle ore 10.

In tale adunanza il delegato della Commissione Reale offrirà ai creditori il 29 0[0 sul capitale e relativi interessi non prescritti liquidati a tutto il 30 giugno 1910, a saldo di ogni loro avere verso il detto Comune.

I debiti che si sottopongono a transazione sono quelli dipendenti dalla costruzione di vie obbligatorie verso Giuseppe Cantino, ed i suoi diversi cessionari, verso Giuseppe Ernesto De Mora, verso l'Amministrazione provinciale di Genova ed i singoli espropriati per la costruzione suddetta, e l'importo complessivo di tutti i detti debiti ed interessi relativi (depurati dell'imposta di ricchezza mobile) è calcolato approssimativamente in L. 109,967.01.

Rimane inteso che le operazioni di riscatto avranno principio appena ultimate le formalità occorrenti, e che sulla somma convenuta in via di transazione decorrerà l'interesse del 4 0[0 dal 1° luglio 1910 fino alla pubblicazione dell'avviso per la presentazione dei titoli di credito, ed anche pel periodo pel quale dovesse ancora protrarsi il pagamento oltre tre mesi dalla detta presentazione.

Salva l'approvazione da parte dei ministri dell'interno e del tesoro, la transazione sarà valida quando venga accettata da tanti creditori che rappresentino i tre quarti dei debiti dichiarati transigibili.

Nel caso in cui la seduta andasse deserta, per non essersi raggiunti i tre quarti suindicati, ne sarà tenuta un'altra in giorno da destinarsi, secondo l'avviso che verrà ripetuto, e in questa seconda adunanza basterà, a rendere obbligatoria per tutti la transazione, il consenso della maggioranza dei crediti rappresentati.

Gli interessati potranno intervenire personalmente o farsi rappresentare da apposito delegato munito di regolare procura ed esibiranno i titoli dai quali risulta il loro credito.

Roma, 7 febbraio 1911.

Il presidente
SCAMUZZI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Disposizione nel personale dipendente:

Con R. decreto dell'11 dicembre 1910,
registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1911:

Natale Raffaele, ordinatore-distributore di 6ª classe nelle biblioteche pubbliche governative, cessa col 30 novembre 1910 dall'aspettativa per servizio militare ed è, in seguito a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità, dal 1° dicembre 1910, e non oltre il 30 novembre 1912, con l'assegno in ragione di annue L. 500, pari al terzo dell'attuale suo stipendio.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.

Con R. decreto del 29 dicembre 1910:

Romano Domenico, vice agente di 2ª classe delle imposte dirette, è stato confermato in aspettativa per infermità, dal 16 dicembre stesso, e per la durata di un mese.

MINISTERO DEL TESORO

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione centrale.

Con R. decreto del 5 gennaio 1911,

Failla cav. dott. Francesco, capo sezione di ragioneria di 1ª classe, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° gennaio 1911.

Avvocature erariali.

Con R. decreto del 29 dicembre 1910:

Digiesi Francescopaolo, applicato di 5ª classe nelle Amministrazioni

militari dipendenti, è nominato applicato di 3ª classe nelle Regie avvocature erariali, con l'annuo stipendio di L. 1500, a decorrere dal 1° gennaio 1911, ed è collocato in graduatoria prima di Larussa Antonio.

Mangano Litterio, applicato di classe transitoria, è nominato applicato di 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 1500, a decorrere dal 1° gennaio 1911, ed è collocato in graduatoria dopo Larussa Antonio.

Piscopo Benigno, applicato di 5ª classe nelle Amministrazioni militari dipendenti, è nominato applicato di 3ª classe nelle Regie avvocature erariali, con l'annuo stipendio di L. 1500, a decorrere dal 1° gennaio 1911.

Arcieri Raffaele — Galleani Angelino, applicati di classe transitoria, sono nominati di 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 1500 a decorrere dal 1° gennaio 1911.

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0[0, n. 311,634, di L. 30, col nome di Casagrande *Elio* fu Giuseppe, minore sotto la tutela dell'avo materno Lizza Domenico, domiciliato in Genova, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Casagrande *Elia* fu Giuseppe, minore sotto la tutela dell'avo materno Lizza Domenico, domiciliato in Genova, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, l'8 febbraio 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 533,109 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 52.50, al nome di Invernizzi *Maria* fu Bortolo, moglie di Bagnati *Ercole*, domiciliata in Novara, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Invernizzi *Margherita* fu Bortolo moglie di Bagnati *Pietro-Ercole*, domiciliata in Novara, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 25 gennaio 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del cons. 3.75-3.50 0[0, n. 166,343 di L. 825-770 col nome di Dall'Orso Carolina fu Giacomo, moglie di *Giacomo-Gerolamo* Rossi fu Emmanuele, domiciliato in Genova, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Dall'Orso Carolina fu Giacomo, moglie di Rossi *Gerolamo* fu Emanuele, domiciliata in Genova, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 28 gennaio 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 352,269 di L. 277.50 col nome di Ferrari *Roberto* fu Michele, minore, sotto la patria potestà della madre Anna Cereseto fu Paolo, vedova di Ferrari Michele, domiciliato in Genova, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Ferrari *Amedeo-Roberto* fu Michele, minore, ecc. (come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 19 gennaio 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 9 febbraio 1911, in L. 100.40.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

8 febbraio 1911.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 ³/₄ % *netto*	103,77 82	101,90 32	103,37 77
3 ¹/₂ % *netto*	103,49 75	101,74 75	103,12 04
3 % *lordo*	70,53 33	69,33 33	69,67 39

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

AVVISO DI CONCORSO

Ammissione di settanta alunni nella carriera di delegato di pubblica sicurezza.

Con decreto Ministeriale in data 19 corrente fu aperto un concorso per l'ammissione di 70 alunni nella carriera di delegato di pubblica sicurezza, giusta le disposizioni del testo unico delle leggi

sullo stato degli impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693, e del relativo regolamento generale 24 novembre 1908, n. 756, non che del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, e del regolamento per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza 30 agosto 1909, n. 666.

Le domande di ammissione agli esami debbono essere scritte dai concorrenti e presentate non più tardi del 15 febbraio 1911 alla prefettura della Provincia nella quale risiedono.

Non saranno ammessi al concorso coloro che per due volte successive in precedenti concorsi per la medesima carriera non conseguirono l'idoneità.

Le domande dovranno avere a corredo i seguenti documenti:

1° atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto l'età di anni 20 e non oltrepassato quella di 30 alla data del decreto Ministeriale suindicato;

2° certificato di cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni d'Italia quando anche manchino della naturalità;

3° certificato di regolare condotta, rilasciato, in data non anteriore di tre mesi a quella del ripetuto decreto Ministeriale, dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o, la sua abituale residenza, e debitamente legalizzato;

4° fede penale di data non anteriore di tre mesi a quella del decreto Ministeriale anzidetto;

5° certificato medico, rilasciato da un medico militare all'uopo richiesto dal prefetto, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti fisici, ed ha statura non inferiore a m. 1.64;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7° diploma originale di licenza di liceo o di Istituto tecnico o di scuola media di commercio. Non sono ammessi altri titoli equipollenti, nè certificati di iscrizione dell'aspirante a corsi dell'Università o altra scuola superiore.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare esplicitamente di accettare qualsiasi residenza in caso di nomina ad alunno, e di uniformarsi alle norme che regoleranno la Cassa di previdenza in sostituzione della legge ora in vigore sulle pensioni, e che potrà cessare di avere effetto per gl'impiegati che d'ora innanzi saranno assunti in servizio.

È pure necessario che nella domanda sia data l'indicazione esatta della via e del numero di abitazione dell'aspirante, o di altro suo recapito, restando in obbligo all'aspirante stesso di partecipare, in seguito, alla prefettura alla quale fu presentata l'istanza, le successive eventuali variazioni del proprio indirizzo.

Tanto le domande quanto i documenti allegati dovranno essere conformi alle disposizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito delle loro domande per mezzo delle rispettive prefetture. Delle domande che non perverranno al Ministero per mezzo delle prefetture non sarà tenuto alcun conto.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel programma riportato in fine del presente avviso.

Le prove scritte cadranno sulle materie indicate ai nn. 1, 2, 3 e 4; le prove orali sulle materie indicate ai nn. 5, 6, 7, 8 e 9 del programma stesso.

Al complesso dei punti che ciascun concorrente conseguirà nella prova orale e semprechè abbia sostenuto con felice esito tale prova, la Commissione aggiungerà 5 punti di merito per ogni lingua estera che, oltre la francese, il concorrente dimostrerà di conoscere in modo di poterla parlare e scrivere correttamente.

Alla Commissione sarà all'uopo aggiunto un professore di ciascuna delle lingue estere che i candidati dichiareranno di conoscere.

Per gli aspiranti che dichiareranno di essere pratici in telegrafia, stenografia e fotografia, e che sosterranno lodevolmente l'esame corrispondente innanzi a persona pratica della materia, sarà dalla Commissione aggiunto un altro punto per ciascuna di queste materie al complesso dei punti ottenuti.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di marzo 1911 nelle sedi e nei giorni da stabilirsi con successivo decreto Ministeriale.

Gli aspiranti ammessi al concorso saranno avvisati a mezzo delle prefetture della sede alla quale saranno stati assegnati; e del giorno in cui avranno luogo gli esami. Il giorno innanzi a quello fissato per la prima prova scritta essi dovranno presentarsi personalmente, muniti di foglio di riconoscimento, alla prefettura della sede cui saranno stati assegnati.

Le spese di viaggio saranno a carico esclusivo degli aspiranti, e non si terrà conto alcuno delle domande che fossero presentate per ottenere compensi a tale scopo

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno classificati per ordine di punti. A parità di punti, sarà data la precedenza a quello che avrà prestato per maggior tempo servizio utile a pensione in una amministrazione dello Stato, nell'esercito o nella marina. Sempre a parità di punti, ed in mancanza di titoli quanto al servizio, avrà la precedenza il maggiore di età.

A tal fine i candidati ammessi alla prova orale dovranno non più tardi del giorno di tale prova presentare al segretario della Commissione dichiarazione scritta del servizio utile già prestato e della sua durata, corredandola di tutti i documenti necessari a comprovare la esattezza della dichiarazione.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni fino alla concorrenza del numero dei posti per il quale fu aperto il concorso.

L'alunnato, che dovrà durare non meno di sei mesi, è gratuito; ma potrà essere accordata una indennità mensile di lire cento a quegli alunni che fossero destinati a prestar servizio in residenza diversa dalla propria o da quella delle loro famiglie.

Roma, 27 dicembre 1910.

Il direttore generale della P. S.
Leonardi.

6

Programma per gli esami di ammissione alla carriera di delegato di P. S.

1. Codice civile (disposizioni preliminari; libro 1°; principî relativi alla proprietà ed alle obbligazioni).
2. Codice penale.
3. Codice di procedura penale (titolo preliminare e libro 1°).
4. Principî di diritto costituzionale e amministrativo.
5. Codice di commercio (persone, atti, libri, Società, fallimento).
6. Principî di economia politica.
7. Legge sulla pubblica sicurezza e relativo regolamento; testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza; legge elettorale politica; legge comunale e provinciale (testo unico).
8. Storia civile d'Italia dalla rivoluzione francese ai giorni nostri.
9 Lingua francese, di cui il candidato dovrà dare prova di avere sicura conoscenza.

Le prove scritte verseranno sulle materie indicate ai nn. 1, 2, 3 e 4; le prove orali sulle materie indicate ai nn. 5, 6, 7, 8 e 9, restando però in facoltà della Commissione di interrogare, ove lo creda, anche sulle altre materie comprese nel programma.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regolamento generale per gli archivi di Stato approvato col R. decreto 9 settembre 1902, n. 445, e modificato col R. decreto 7 settembre 1910, n. 682;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, ed il relativo regolamento generale approvato col R. decreto 29 novembre 1908, n. 756;

Sentita la Giunta del Consiglio per gli archivi del Regno;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per l'ammissione di dieci alunni agli impieghi di prima categoria nell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Art. 2.

L'esame consiste in quattro prove scritte ed una orale.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di aprile 1911, in Roma, nei giorni che saranno determinati con successivo decreto; la prova orale seguirà pure in Roma nel giorno che sarà fatto conoscere a ciascun candidato che avrà conseguito l'approvazione nelle prove scritte.

Art. 3.

Chiunque intenda concorrervi dovrà, non più tardi del 28 febbraio 1911, presentare domanda su carta da bollo da L. 1, scritta e sottoscritta di proprio pugno, alla prefettura della Provincia nella quale risiede.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita (legalizzato dal presidente del tribunale) comprovante che il concorrente ha compiuta l'età di 18 anni e non ha sorpassata quella di trenta alla data del presente decreto;

2° certificato del sindaco del Comune d'origine (legalizzato dal presidente del tribunale) dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano (di data non anteriore di tre mesi da quella del presente decreto).

Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini di altre regioni italiane, quand'anche manchino della naturalità;

3° certificato di regolare condotta, rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza (legalizzato dal prefetto) di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale civile e penale del luogo di nascita, anch'esso di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

6° certificato medico (legalizzato dal sindaco e dal prefetto) comprovante che il candidato ha l'attitudine fisica all'impiego cui aspira.

Il Ministero si riserva la facoltà di sottoporre l'aspirante alla visita di un sanitario da esso delegato;

7° diploma originale di laurea in giurisprudenza o in lettere, conseguito in una delle Università del Regno o nella Accademia scientifica letteraria di Milano o nell'Istituto superiore di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze, ovvero il diploma di approvazione nell'esame finale nel corso di paleografia e scienze ausiliarie della storia presso il predetto Istituto di studi superiori di Firenze;

8° certificato dei punti riportati nei singoli esami del corso e dell'esame finale.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 6 ed 8 dovranno essere stesi in carta da bollo da L. 0.50.

Art. 5.

Saranno assolutamente respinte le domande presentate oltre il termine stabilito ovvero sfornite di alcuno dei documenti prescritti.

Ad esimere dalla presentazione dei documenti stessi non vale il fatto che essi si trovino per qualsiasi causa presso altre Amministrazioni dello Stato; tuttavia, quando di ciò sia fatto constare, sarà consentita la presentazione, in luogo del titolo originale di studio, di un certificato comprovante il conseguimento di esso, rilasciato dalla segreteria dello stesso Istituto e debitamente autenticato.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo in servizio attivo di un'Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 3 e 5 dell'art. 4°, salvo al Ministero il diritto di chiederne la esibizione.

Art. 6.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita, che potrà essere espressa nel corpo stesso della domanda, di accettare in caso di nomina ad alunno qualsiasi residenza e di aderire alle nuove norme che potranno regolare la Cassa di previdenza in sostituzione della legge ancora vigente per le pensioni, la quale potrà cessare di avere effetto per gli impiegati che vanno ad assumersi in servizio.

Art. 7.

Gli esami verseranno sulle seguenti materie:

1° — *Prove scritte.*

1. Storia politica, civile, letteraria ed artistica d'Italia dalla caduta dell'Impero Romano ai giorni nostri.
2. Storia del diritto italiano.
3. Traduzione in italiano da un brano di testo classico latino (con l'uso del dizionario).
4. Traduzione dall'italiano in francese, spagnuolo o tedesco, a scelta del candidato (con l'uso del dizionario).

2° — *Prove orali.*

1. La materia delle due prime prove scritte.
2. Diritto costituzionale e amministrativo italiano.
3. Nozioni di diritto romano, canonico, feudale e municipale.

Art. 8.

I concorrenti vincitori del concorso saranno nominati alunni secondo la graduatoria dei punti riportati; durante il periodo di tirocinio, di durata non inferiore ai sei mesi, potranno ricevere una indennità mensile non eccedente le lire cento.

Dopo tale periodo gli alunni che avranno dato prova d'idoneità, diligenza e regolare condotte saranno nominati senz'altro esame sotto archivisti, con l'annuo stipendio di lire duemila.

Art. 9.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 16 dicembre 1910.

Il ministro
LUZZATTI.

7

MINISTERO
D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

ISPETTORATO GENERALE
dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale

CONCORSO alla cattedra di professore straordinario di lingua francese nella R. scuola superiore di commercio di Bari.

È aperto un concorso al posto di professore straordinario di lingua francese con lo stipendio annuo lordo di lire duemilacinquecento (L. 2500) nella R. scuola superiore di commercio in Bari.

Le domande di ammissione al concorso di cui sopra, stese su carta bollata di L. 1.20, dovranno pervenire al Ministero d'agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale) non più tardi del 15 aprile 1911.

Non sarà tenuto conto delle domande e dei documenti che giungessero dopo il termine sopra indicato, anche se presentate in tempo agli uffici di spedizione.

Il concorso è bandito per titoli e per esami; la Commissione giudicatrice chiamerà all'esperimento di esame i soli concorrenti ritenuti preferibili in base al giudizio sui titoli che dovrà essere espresso con votazione numerica.

Tanto nel giudizio dei titoli, quanto nelle prove di esame, sarà tenuto speciale conto delle esigenze degli insegnamenti in un Istituto superiore di studi commerciali.

Il candidato che chiamato all'esperimento non vi si presenti, non decade dal concorso, ma sarà giudicato per i soli titoli presentati.

La Commissione giudicatrice non farà dichiarazione di eleggibilità, ma proporrà, con relazione motivata, non più di tre candidati in ordine di merito e non mai alla pari.

La nomina del candidato prescelto sarà fatta per un anno, salvo conferma. Dopo due conferme e tre anni di non interrotto e lodevole servizio, il professore straordinario acquista la stabilità e può ottenere la promozione ad ordinario quando ciò sia consentito dalla pianta organica.

Alle domande di ammissione al concorso dovranno essere uniti i seguenti documenti obbligatorî:

1° atto di nascita autenticato a termini di legge;

2° certificato medico di sana e robusta costituzione autenticato dal sindaco;

3° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco.

4° certificato d'immunità penale;

5° notizie sugli studi compiuti e sulla carriera didattica percorsa. Tali notizie, redatte in carta libera e in forma sintetica, dovranno essere comprovate dai relativi documenti.

I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 dovranno avere data non anteriore a quella del presente avviso.

I funzionari di ruolo di amministrazioni governative e gli insegnanti di scuole regie o pareggiate dipendenti dai Ministeri di agricoltura, industria e commercio e dell'istruzione pubblica sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4, ma dovranno sostituirli con un certificato del capo dell'amministrazione da cui dipendono, comprovante la permanenza in servizio alla data del presente avviso.

Ai documenti obbligatorî, i concorrenti potranno aggiungere tutti quegli altri titoli e pubblicazioni, esclusi i lavori manoscritti, che valgano a dimostrare la loro attitudine al posto cui aspirano.

Tutti i documenti e le pubblicazioni dovranno essere numerati in corrispondenza di apposito elenco in carta libera che il concorrente dovrà presentare in duplice copia.

Nelle domande dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo per la restituzione dei titoli presentati dai concorrenti.

I titoli stessi saranno testituiti in piego raccomandato a spese del Ministero.

Delle pubblicazioni, che potranno venir restituite anche in piego a parte, il Ministero non assume responsabilità in caso di eventuale deterioramento o dipersione.

Roma, addì 5 febbraio 1911.

Per il ministro
LUCIANI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO Mercoledì, 8 febbraio 1911

Presidenza del presidente MARCORA.

La seduta comincia alle 14.5.

SCALINI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE, comunica i ringraziamenti dell'on. Bizzozero per le condoglianze inviategli a nome della Camera.

Annunzia che martedì prossimo, a termini dell'art. 75 del regolamento si discuteranno le domande di autorizzazione a procedere contro gli onorevoli Trapanese, Mazzitelli e Arrivabene.

Interrogazioni.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde all'on. Leonardi circa l'impianto di linee telefoniche lungo le principali arginature dei fiumi.

Dichiara che alcune linee sono state istituite, ed altre si istituiranno via via, riconoscendosene la utilità per la trasmissione degli avvisi urgenti.

LEONARDI, è soddisfatto. e raccomanda che l'impianto delle linee non ancora istituite proceda con la massima sollecitudine.

MIRABELLI, sottosegretario di Stato per la guerra, risponde all'on. Montù, circa l'uso delle biciclette da parte dei carabinieri.

Dichiara che già molte centinaia di stazioni di carabinieri sono fornite di bicicletta, ed altre lo saranno coi fondi che il Governo ha appositamente stanziato in bilancio.

MONTÙ, ringrazia il sottosegretario di Stato e si dichiara sodisfatto.

GUARRACINO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, risponde all'on. Marangoni, circa la vendita illegale di alcuni oggetti appartenenti allo Stato.

Dichiara che. essendo pervenuta denunzia che il parroco di San Colombano al Lambro aveva abusivamente venduto alcuni oggetti d'arte, si è iniziato un procedimento penale il quale seguirà il suo corso, non appena esaurito un ricorso presentato alla sezione di accusa.

MARANGONI, lamenta che, prima di esservi costretto dalle autorità superiori, il procuratore del Re di Lodi non avesse iniziato il procedimento contro il parroco di San Colombano, malgrado gli incitamenti avuti dall'ispettore per le belle arti.

GUARRACINO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, conferma le sua precedenti dichiarazioni, osservando che l'autorità giudiziaria non poteva fare più di quanto fece.

TESO, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, risponde all'on. Marangoni circa l'inventario completo delle opere d'arte in deposito presso le chiese e fabbricerie.

Dichiara che la compilazione di tale inventario è resa obbligatoria dalla legge del 1902, e che il Ministero non ha mancato di curare l'esecuzione della disposizione relativa, contestando contravvenzioni a carico di chi non forniva le indicazioni necessarie.

Aggiunge che si è già redatto un elenco di tutte le opere denunciate, e si provvederà altresì alla completa pubblicazione di un catalogo sistematico, di cui è già uscito il primo volume.

MARANGONI, riconosce il contegno lodevole dei funzionari delle Belle arti, ma raccomanda di far sì che il catalogo di tutte le opere artistiche sia compiuto sollecitamente.

GUARRACINO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, risponde all'on. Valenzani circa la presentazione di un disegno di legge che disciplini gli esami testimoniali civili dinanzi ai pretori.

Riconosce la necessità di rimediare agli inconvenienti di cui dà luogo il laconismo della legge attuale, e ricorda che il grave argomento è oggetto di proposte contenute nel progetto di riforma al Codice di procedura civile, da tempo presentato alla Camera.

VALENZANI, ricorda le molte sentenze contradittorie emanate in argomento dalle Corti di cassazione, e confida che si provvederà a far cessare gli inconvenienti che ne derivano.

Svolgimento di proposte di legge.

STRINGARI, svolge una proposta di legge per la istituzione di un posto di notaio nel comune di Monte di Procida.

GUARRACINO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, consente, con le consuete riserve, che questa proposta di legge sia presa in considerazione.

(È presa in considerazione).

STRIGARI, svolge una proposta di legge per il distacco del comune di Monte di Procida dalla pretura di Procida e l'aggregazione a quella di Pozzuoli.

GUARRACINO, sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e culti, consente, con le consuete riserve, che anche questa proposta di legge sia presa in considerazione.

(È presa in considerazione).

Presentazione di relazioni.

MEZZANOTTE, presenta la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Fraccacreta per diffamazione e lesioni (594).

STOPPATO, presenta la relazione sul disegno di legge: « Disposizioni sul reato di diffamazione » (85).

Seguita la discussione del disegno di legge: « Modificazione all'ordinamento delle ferrovie dello Stato e miglioramento economico del personale ».

MARANGONI premette che parlerà non per interpretare il pensiero dei colleghi del partito socialista, ma per farsi eco, egli unico deputato sindacalista italiano, del pensiero genuino del Sindacato dei ferrovieri.

Ricorda che il Sindacato medesimo ha presentato le sue proposte per il suo ordinamento ferroviario, segnalando gli sperperi che avvengono e le economie che sono possibili nell'amministrazione: e lamenta che il disegno di legge non abbia voluto tenerne alcun conto, in omaggio al principio di autorità che d'altronde non fu nemmeno salvato (Commenti).

Rivolgendosi poi all'on. Sacchi, constata con rammarico come l'avvento di lui al potere non solo non ha segnato l'inizio di un indirizzo democratico di governo, ma non ha neppure portato un alito nuovo nell'Amministrazione dei lavori pubblici.

L'on. Sacchi doveva conquistare l'on. Luzzazzi; invece fu l'on. Luzzatti che sedusse l'on. Sacchi.

Ne è prova questo disegno di legge tutto informato alle idee politiche dell'on. Luzzatti (Commenti — Interruzioni).

Questo disgno, che, nella mente dei proponenti, doveva essere accolto con entusiasmo e con riconoscenza da tutti i ferrovieri, si converte per essi nella più amara delusione.

Basti osservare che ai meno remunerati si concede il lauto aumento di 30 centesimi al giorno!

Illusoria è la istituzione delle Commissioni del personale e il diritto a queste riconosciuto di conferire coi direttori: tuttociò già esiste ed è consacrato dalla consuetudine.

Infine il Ministero non ha neppure colta l'occasione, che gli si offriva così propizia, per cancellare gli ultimi dolorosi provvedimenti delle inique punizioni del 1907.

Conchiudendo l'oratore osserva che la questione dei ferrovieri risorgerà sempre, come un pericolo alla economia ed alla tranquillità del paese, fino a che la questione stessa non sarà risolta con spirito di vera equità.

Nello incoraggiare il Governo a questa opera di equità e di giustizia, l'oratore è convinto di essere interprete, non solo delle legittime aspirazioni dei ferrovieri, ma anche del sentimento del paese (Approvazioni — Molte congratulazioni).

ANCONA, consente col Governo che sia da mantenere la promessa fatta un anno e mezzo addietro ai ferrovieri, migliorando la loro condizione, e specialmente la condizione dei meno retribuiti.

È un grave sacrificio, che si fa dal paese: vogliano i ferrovieri mostrarsene grati.

Ma la parte di questo disegno di legge, che l'oratore considera più importante, è quella concernente la riforma amministrativa.

Ora l'oratore constata che si mantiene qui l'autonomia, e cioè la minor dipendenza dell'azienda ferroviaria dall'azione del Governo. Ma questa autonomia ha condotto a quello, che ben fu detto il Vaticano ferroviario.

Intanto, lungi da quel decentramento che doveva essere il necessario complemento dell'autonomia, la Direzione generale è divenuta pletorica per un soverchio quanto inutile accentramento di funzioni.

Ed anche ora il potere legislativo si spoglia de' suoi attributi essenziali, rimettendosi per tutto il campo tecnico al potere regolamentare.

Così pure si continua a brancolare incerti fra i due sistemi contrari, quello dei compartimenti e quello delle sezioni.

Nè è molto chiaro che cosa debbano essere questi compartimenti, e quali le loro funzioni. Perciò dichiara che sarebbe favorevole ad uno stralcio dell'articolo primo della legge.

Afferma quindi la necessità di restaurare la disciplina del personale.

Venendo al lato finanziario, anche qui è impressionante la progressiva diminuzione dell'utile netto. Ed i rimedi, che anche qui si propongono, sono assolutamente inadeguati.

Per ciò che concerne, infine, l'acquisto dei quattromila carri, non ne comprende la ragione, mentre si riconosce che, per difetto di binari, già non è possibile utilizzare il materiale presentemente esistente.

È questo, dei quattromila carri, un sintomo dei criteri finanziari, che si seguono nell'azienda ferroviaria, sempre per lo scopo di mantenere artificialmente alto l'utile netto dell'esercizio.

Un po' più di sincerità finanziaria non sarebbe inopportuna. È vero che nell'azienda ferroviaria, oltre all'utile diretto pel bilancio, conviene anche considerare l'utile indiretto; cioè l'utile per la economia del paese.

Ma se non si informa tutta l'azienda ferroviaria ai principî della più rigorosa economia, è certo che si va incontro al più grave disastro pel bilancio dello Stato.

Esorta perciò l'on. Sacchi e preporre all'azienda ferroviaria un grande industriale moderno. Solo in tal modo sarà possibile portare in quell'azienda quei veri criteri di praticità e di modernità, e salvare l'Amministrazione ferroviaria di Stato. (Commenti — Vive approvazioni — Molti deputati si congratulano coll'oratore).

NOFRI, rileva che ancor oggi molti, non escluso l'on. Ancona, che ora ha parlato, non sono liberi dal pregiudizio, al quale si informarono le Convenzioni del 1885, che, cioè, lo Stato possa e debba attendersi un reddito annuo sicuro dalle ferrovie senza che queste possano mai costituire un'incognita ed un pericolo pel bilancio dello Stato.

In gran parte da questo pregiudizio deriva il disagio amministrativo e finanziario, in cui versa l'azienda ferroviaria.

Ora a questo disagio si tenta col presente disegno di legge di portar riparo per via di espedienti, e si continua così nell'erroneo indirizzo pel quale lo Stato si è più volte sottoposto a ingenti sacrifizi senza ottenere un risultato ad essi adeguato.

Esamina il funzionamento delle divisioni compartimentali, lamentando che ad esse non sia stata concessa che una illusoria autonomia, e che si sia poi fatto un ibrido connubio di accentramento e di decentramento, che non poteva non dare, e ha dato difatti, cattivi risultati.

Ricorda di aver già alcuni anni addietro propugnato invano un sistema di decentramento più semplice. Ed ora al problema del decentramento si vuol dare una nuova soluzione col presente disegno di legge; soluzione, che l'oratore giudica poco felice, e troppo riguardosa d'interessi locali e regionali.

Raccomanda invece l'abolizione di tutte le Direzioni regionali, distribuendo le loro mansioni fra le sezioni che ora da esse dipendono, ed ampliando anche la competenza di queste in modo da diminuire il cumulo delle attribuzioni presso i grandi servizi accentratori con sede in Roma.

Propone altresì la soppressione dei grandi servizi centrali, approvvigionamento, legale, sanitario, personale e segretariato, che presso le Compagnie erano semplici divisioni gestite da personale infinitamente più scarso, e che nelle mastodontiche proporzioni assunte presso le ferrovie dello Stato hanno fatto pessima prova.

Così pure crede che si potrebbero abolire gli ispettori centrali.

Soltanto con siffatte semplificazioni nei servizi centrali si potrebbero ottenere quasi quattro milioni di economie.

Ed altrettanto si potrebbe ottenere con la abolizione delle divisioni compartimentali. In totale si realizzerebbero così circa otto milioni di effettive economie.

Non ha, invece, fiducia che l'ordinamento proposto dal Ministero possa produrre economie reali, e teme i pericoli della divisione dei

servizi in quattro grandi zone: divisione puramente artificiale, costituente un pseudo-decentramento, e tale da dare luogo a malcontento, a conflitti ed a gelosie regionali che si debbono assolutamente evitare (Approvazioni — Commenti).

Purtroppo già molte e stridenti disparità esistono in materia ferroviaria fra le regioni, senza che si debbono aumentare col proposto ordinamento (Approvazioni).

Esorta il ministro a limitare le riforme dell'ordimento ferroviario a quelle da lui accennate nel suo discorso e contenute nell'emendamento da lui presentato con altri colleghi di parte socialista, salvo affidare lo studio di radicali modificazioni organiche ad una Commissione tecnica, composta dei rappresentanti del Parlamento, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e delle organizzazioni industriali, commerciali, agricole e del lavoro.

Viene poi ad esaminare i provvedimenti intesi a migliorare le condizioni del personale.

Nota che alla cifra complessiva dei miglioramenti concorre ciò che lo Stato dovrebbe contribuire per le Casse pensioni.

Trova inadeguati i provvedimenti proposti specialmente per quelle categorie di manovali e cantonieri che entrano in servizio con l'assegno di L. 1.80 per giungere, soltanto dopo trent'anni di servizio, a L. 3 al giorno.

Chiede che per costoro l'aumento proposto sia raddoppiato. Ed un maggiore aumento invoca anche per altre categorie, meno retribuite, di agenti e di impiegati.

Non ammette neppure che i miglioramenti abbiano per le varie categorie una diversa decorrenza.

Vorrebbe per tutti, come unico termine, la decorrenza dal primo gennaio passato.

Osserva che, riconoscendo le rappresentanze delle diverse classi dei ferrovieri, non si fa che codificare ciò che è già nella consuetudine.

Una riforma veramente democratica sarebbe stata quella di istituire Commissioni arbitrali per la interpretazione delle leggi e dei regolamenti.

Si dichiara contrario all'acquisto dei quattromila carri nuovi; la spesa relativa potrebbe invece esser convertita ai maggiori vantaggi per il personale.

In generale osserva che l'azienda ferroviaria è inceppata dalla preoccupazione politica di trovare in essa un cespite per l'erario.

Ora l'oratore non crede che si dovrebbe spaventarsi se, anche per corrispondere alle legittime esigenze del personale e alle necessità del servizio, si dovesse rinunziare a qualunque utile netto delle ferrovie.

Tale sarebbe il vantaggio che ne verrebbe all'economia nazionale che l'erario stesso non mancherebbe di essere largamente compensato dall'accresciuta ricchezza del paese (Vivissime approvazioni — Molti deputati vanno a congratularsi con l'oratore).

Presentazione di una relazione.

PANIÈ, presenta la relazione sulla d manda di autorizzazione a procedere contro l'on. Montagna.

Votazione a scrutinio segreto.

SCALINI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE, comunica il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Approvazione del trattato di commercio e navigazione concluso fra l'Italia ed il Cile il 12 luglio 1898 (361);

Favorevoli 198
Contrari 34

(La Camera approva).

Interpretazione autentica della legge 25 febbraio 1904, n. 57, relativamente ai diritti di stabilità e al licenziamento dei veterinari municipali (526):

Favorevoli 190
Contrari 42

(La Camera approva).

Istituzione di una stazione astronomica a Carloforte (Sardegna) (606):

Favorevoli 201
Contrari 31

(La Camera approva).

Assestamento del bilancio di previsione della Colonia eritrea per l'esercizio finanziario 1909-910 (528):

Favorevoli 195
Contrari 37

(La Camera approva).

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia eritrea per l'esercizio finanziario 1910-911 (530):

Favorevoli 171
Contrari 61

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese — Abignente — Aguglia — Albasini — Amici Giovanni — Ancona — Aprile — Aro — Arrivabene — Artom — Astengo.

Baccelli Alfredo — Balsano — Barzilai — Baslini — Battelli — Bergamasco — Bertesi — Bettòlo — Bianchi Leonardo — Bianchini — Bignami — Bissolati — Bocconi — Boitani — Bolognese — Bonomi Ivanoe — Bonopera — Brunialti — Buonvino.

Cabrini — Calda — Calissano — Calisse — Callaini — Camera — Canepa — Canevari — Cannavina — Cao-Pinna — Cappelli — Carboni-Boj — Carboni Vincenzo — Carcano — Carmine — Cartia — Casciani — Casolini Antonio — Cavagnari — Celesia — Cermenati — Chiaraviglio — Ciacci Gaspare — Ciappi Anselmo — Ciartoso — Cimati — Ciocchi — Cipriani Gustavo — Cipriani-Marinelli — Ciraolo — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Codacci-Pisanelli — Colosimo — Comandini — Congiu — Coris — Cornaggia — Costa-Zenoglio — Cotugno — Credaro — Cutrufelli.

Dagosto — D'Alì — Dal Verme — Danieli — De Amicis — De Benedictis — Del Balzo — Dell'Acqua — Dell'Arenella — De Marinis — De Novellis — De Seta — De Viti-De Marco — Di Frasso — Di Lorenzo — Di Marzo — Di Palma — Di Saluzzo — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Stefano — Di Trabia.

Ellero.

Facta — Faelli — Falletti — Fani — Fera — Ferraris Carlo — Ferraris Maggiorino — Ferri Giacomo — Finocchiaro-Aprile — Fortunati — Foscari — Fradeletto — Francica-Nava — Frugoni — Furnari — Fusco Alfonso — Fusinato.

Gallenga — Galli — Gallini Carlo — Gallino Natale — Gallo — Gangitano — Gazelli — Giovanelli Alberto — Giovanelli Edoardo — Giuliani — Grippo — Guarracino — Guicciardini.

Hierschel.

Incontri.

Joele.

Lacava — Leali — Libertini Pasquale — Longinotti — Lucernari — Luciani — Lucifero — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo.

Mancini Camillo — Manna — Marangoni — Marazzi — Marsaglia — Martini — Masciantonio — Masi — Materi — Maury — Mazzitelli — Mendaja — Mezzanotte — Miari — Modica — Molina — Montemartini — Montù — Morelli-Gualtierotti — Morgari — Morpurgo — Mosca Tommaso — Moschini — Murri.

Nava Cesare — Negri De Salvi — Nofri — Nunziante.

Padulli — Pais-Serra — Pala — Pantano — Papadopoli — Paparo — Paratore — Pastore — Patrizi — Pavia — Pellecchi — Pescetti — Pistoja — Podestà — Podrecca — Pozzi Domenico.

Raineri — Rasponi — Rava — Richard — Ridola — Rizza — Rizzone — Roberti — Rocco — Romanin-Jacur — Rota Francesco — Rubini — Ruspoli.

Sacchi — Salandra — Sanjust — Santoliquido — Saporito — Scalini — Scellingo — Schanzer — Scorciarini-Coppola — Sighieri — Silj — Solidati-Tiburzi — Sonnino — Squitti — Stoppato — Strigari — Suardi.

Talamo — Taverna — Tedesco — Teso — Testasecca — Toscanelli — Trapanese — Treves — Turati.

Vaccaro — Valenzani — Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Venzi — Viazzi — Vicini — Visocchi.
Wollemborg.

Sono in congedo:

Agnini — Aubry.
Battaglieri — Bonicelli.
Calvi — Camagna — Camerini — Cassuto — Curreno.
Da Como — Di Rovasenda.
Falcioni — Fazi.
Gallina Giacinto — Girardi.
Indri.
Larizza — Lucchini — Luzzatto Riccardo.
Manfredi Giuseppe — Maraini — Meda — Montauti — Morando.
Nava Ottorino — Nuvoloni.
Orlando Vittorio Emanuele — Ottavi.
Pini.
Rizzetti — Romussi — Ronchetti.
Semmola.
Valvassori-Peroni — Venditti.

Sono ammalati:

Alessio Giulio.
Bizzozero.
Cerulli — Cesaroni — Ciccotti.
Dari — Degli Occhi — D'Oria.
Gattorno — Ginori-Conti.
Matteucci.
Pozzo Marco.
Rienzi.
Samoggia — Santamaria — Scano.

Assenti per ufficio pubblico:

Messedaglia.
Negrotto.
Rondani.

Interrogazioni.

DE NOVELLIS, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione per conoscere come intenda provvedere a che ogni ulteriore indugio relativo al compenso dovuto agli insegnanti delle classi aggiunte del R. liceo-ginnasio di Avellino sia eliminato.

« Di Marzo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se e quando intenda procedere all'appalto dei lavori di sistemazione del fiume Gari, appartenente alla bonifica della Valle del Liri. (L'interrogante chiede la risposta per iscritto).

« Visocchi ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se, in seguito al considerevole aumento del movimento e del traffico nella stazione di Rieti (la quale perciò si è resa insufficiente al buon funzionamento del servizio) intenda provvedere: 1° all'ampliamento dei magazzini della grande e piccola velocità; 2° al cambiamento delle attuali piattaforme girevoli con altre di maggiore diametro; 3° all'impianto di un altro binario. (L'interrogante chiede la risposta per iscritto).

« Solidati-Tiburzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se e quali fondi verranno impostati nel bilancio dei lavori pubblici nel prossimo quadriennio per completare il piano della rete stradale dell'Agro Romano e della bonifica idraulica dell'Agro stesso.

« Valenzani ».

PRESIDENTE, annunzia una proposta di legge del deputato Cartia.
La seduta termina alle 18.45.

DIARIO ESTERO

La stampa francese si occupa ancora del discorso di lord Asquit alla Camera inglese sulla politica estera, ma non porta nuove argomentazioni: Notevole è ora soltanto il seguente giudizio del *Radical* che scrive:

L'Inghilterra all'inizio del ventesimo secolo farà un passo da gigante nella via democratica in cui essa si è già inoltrata da circa 80 anni.

Il suo ingresso nel concerto europeo è il segno evidente di questa evoluzione definitiva. Con le sue alleanze, con la sua cultura, con la sua politica essa è ora uscita e per sempre dallo splendido isolamento in cui durante due secoli i suoi uomini politici si erano sforzati di tenerla.

***

Le notizie sull'insurrezione dell'Yemen si compendiano in poche parole. Situazione sempre grave che non accenna a nessun miglioramento: invio continuo di rinforzi turchi e continui conflitti nei quali, secondo le notizie di fonte turca, i soldati turchi subiscono perdite di gran lunga inferiori a quelle degli insorti, senza però che si dica se la vittoria o lo scopo del conflitto sia stato raggiunto dall'una o dall'altra parte. Ecco ora i telegrammi da Costantinopoli, 8, in merito:

Secondo informazioni di fonte autorevole, i rinforzi arrivati per primi nello Yemen hanno avuto uno scontro con gli arabi insorti, a tre ore da Hodeida.

Dopo un accanito combattimento gli arabi si sono ritirati lasciando 150 morti. Le truppe turche hanno avuto 50 tra morti e feriti.

Giunge notizia dai distretti di Damasco e di Gerusalemme che i beduini hanno attaccato le truppe turche. Queste hanno allora attaccato alla lor volta e inseguito i beduini che hanno subito forti perdite.

Un secondo battaglione si è imbarcato per Hodeida sul vapore rumeno *Jossy*. Lo stato maggiore ha saputo che Hodeida è sempre in comunicazione con Sanaa mediante il telegrafo ottico.

***

Nell'Honduras si è riusciti a stipulare un armistizio che si ritiene foriero della pace alla quale lavorano alacremente il governo degli Stati Uniti e le stesse parti combattenti.

Ecco come informano di quella situazione i telegrammi da Washington:

*** Il Governo dell'Honduras chiede la conservazione dello *statu quo* durante la stipulazione dell'armistizio, mentre il generale Bonilla esige la occupazione di Puerto Cortez prima di accordare l'armistizio stesso. I negoziati che continuano a bordo dell'incrociatore nord-americano *Tacoma* corrono pericolo di non riuscire.

*** Il presidente dell'Honduras, Davila, e il generale Bonilla hanno concluso un armistizio.

***

La situazione è invece peggiorata nel Messico donde continuamente giungono notizie di guerriglie poco cruenti, ma che dinotano come l'insurrezione si diffonda invece di calmarsi.

Ciò si rileva dai seguenti telegrammi da El Paso, Messico e New York:

*** Una forte banda di insorti lasciando le montagne ha proseguito a cavallo verso l'ovest. Gl'insorti sembrano numerosi sulle colline ed attaccano da ogni parte la città di Juarez.

*** Il comandante delle forze federali, di guarnigione a Juarez annuncia che la città è al sicuro da qualsiasi sorpresa.

*** Secondo notizie pervenute da Puerto Cortez le forze degli insorti, comandate dal capo Christmas, occuparono ieri la città che era stata recentemente abbandonata dalle truppe governative.

CRONACA ITALIANA

Ambasciata siamese. — È giunta in Roma una Ambasciata speciale per annunziare a S. M. il Re l'avvento al trono del nuovo Re del Siam, Vajiravudh, succeduto al trono al defunto suo fratello Maha Vajirawoda.

Ieri, i capi della Missione, principe Chudadimg e principe Prejatiposk fecero un lungo giro per la città in automobile.

Stamane la Missione, in udienza solenne, è stata ricevuta da S. M. il Re.

In Campidoglio. — Domani sera, alle 21, il Consiglio comunale è convocato in seduta pubblica e segreta.

All'ordine del giorno sono state aggiunte varie proposte nuove, fra cui:

Conv nzione colla Cooperativa case ed alloggi per la sistemazione di via Po.

Sistemazione della piazza Venezia.

Scuole all'aperto nelle terrazze, nei giardini e nei cortili degli edifici scolastici.

Aumento di paga ai carrettieri della nettezza urbana.

Per le feste del cinquantenario. — La Camera di commercio di Roma, preoccupata delle voci sparse sul rinvio dell'Esposizione di Roma e delle dannose ripercussioni che se ne risentono nel campo degli affari, ha ritenuto opportuno di chiedere al Comitato dei festeggiamenti del 1911 categoriche assicurazioni.

Ed il Comitato predetto ha autorizzato la rappresentanza commerciale e smentire nel modo più assoluto qualsiasi voce di probabile rinvio confermando che l' Esposizione sarà aperta, come già venne stabilito, il 27 marzo prossimo e che nessuna ragione varrà a mutare tale data.

*** Il Comitato dei festeggiamenti comunica:

« Contrariamente alle precise norme del regolamento per l'elezione della giuria e alle istruzioni della circolare, che accompagna le schede di votazione distribuite a tutti gli espositori regolarmente iscritti, giungono ogni giorno al Comitato delle schede di votazione senza le indicazioni di quei titoli i quali, a norma del suddetto regolamento, l'iscritto ripete il suo diritto alla votazione della giuria.

Ora il Comitato avverte che non terrà alcun conto di quelle schede che giungessero senza la giustificazione del diritto al voto e che le ritornerà senz'altro ai mittenti ».

*** La sottoscrizione pubblica per le feste del corrente anno in Roma ha raggiunto un totale L. 5,458,174.50.

Cortesie internazionali. — Ieri nelle acque spagnuole di Vigo i comandanti delle quattro navi della squadra speciale britannica e quello della corazzata italiana *Roma* intervennero ad una colazione offerta dal contrammiraglio Kelville.

Furono fatti brindisi ai Re d'Italia, d'Inghilterra e di Spagna.

All'Associazione della stampa. — Davanti un pubblico numeroso ed eletto, parlò ieri sera, sulla fotografia dei colori, il dottor Riccardo Bettini.

Il conferenziere, esponendo l'importante scoperta ottenuta col processo delle granulazioni di fecola, presentò una ricca serie di proiezioni, alcune delle quali di cristalli fotografici ottenuti nella campagna romana e sulle Alpi dal principe Chigi.

Il dott. Bettini notò che la scoperta, per quanto meravigliosa, non può ancora entrare nel campo industriale, perchè le fotografie ottenute non possono essere trasportate sulla carta e tanto meno applicate alla cinematografia Tuttavia è dato sperare dal rapido cammino della scienza che scoperte successive renderanno meno difficile e più pratico il processo per ottenerle.

Il pubblico, che aveva seguito attentamente la conferenza e lo svolgersi delle proiezioni, salutò alla fine il conferenziere con un lungo e nutrito applauso.

*** Domani sera, venerdì, alle ore 21.30, la gentile signora Clarice Tartufari, nel gran salone dell'Associazione, terrà una conferenza sul tema: *Le insidie del successo.*

Croce-rossa italiana. — Dovendosi differire a giovedì 2 marzo l' inizio delle lezioni per le allieve infermiere volontarie, si avvertono le aspiranti che le iscrizioni si riceveranno a tutto febbraio presso la sede del Sotto comitato regionale, in piazza Benedetto Cairoli, 117, tutti i giorni feriali dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19; nei giorni festivi dalle 9 alle 12.

Per la presentazione voluta dal regolamento, presso il suddetto ufficio si troverà nei giorni di martedì, giovedì, domenica, dalle 10 alle 12, una consigliera della sezione femminile.

Terremoto nel Veneto. — Ieri mattina, fu avvertita una non lieve scossa di terremoto in varie località della provincia di Udine.

La scossa venne avvertita anche ad Udine abbastanza sensibile alle ore 3.56 ed a Tarcento alle ore 3.58 preceduta da forte rombo; parecchi abitanti si destarono.

La scossa fu prima sussultoria e quindi ondulatoria.

Marina militare. — La R. nave *Etruria* giunse, ieri l'altro, ad Amapala (Honduras).

Marina mercantile. — Il giorno 6, il piroscafo *Città di Torino*, della Veloce, da Ponce ha proseguito per Barcellona e Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

VIENNA, 8. — Nell'odierna seduta della Commissione del bilancio è stata ripresa la discussione dell'articolo circa la Facoltà giuridica italiana.

Il deputato tedesco radicale, Mafib, si dichiara contrario alla mozione Korosek, in nome del partito pangermanisto austriaco.

Il deputato tedesco, Skedl, protesta contro qualsiasi mozione che non sia in stretta relazione con la Facoltà giuridica italiana e presenta le seguenti proposte di compromesso:

1. Per soddisfare alla necessità di erigere una sede di nazionalità italiana entro il periodo massimo di quattro anni dal giorno nel quale la presente legge entrerà in vigore, al più tardi però al principio del semestre di inverno 1914-915, verrà eretta la Facoltà giuridica e di scienze di Stato indipendente con lingua e insegnamento italiano in una località dell'Austria abitata dalla popolazione italiana.

La scelta definitiva della sede di questa Facoltà rimane riservata ad una speciale deliberazione legislativa. Il progetto relativo alla sede dovrà essere presentato al più tardi nel 1912.

2. Si autorizza il Governo ad attuare la Facoltà giuridica e di scienze di Stato, indipendente con lingua ed insegnamento italiano che avrà principio nel semestre di inverno susseguente alla sanzione della presente legge e con sede provvisoria in Vienna, per la durata del periodo accennato dal paragrafo 1°.

Il deputato Kramars a nome del partito Czeco dichiara di consentire all'accoglimento del desiderio degli italiani come anche di quello degli jugo-slavi e dei ruteni e rammenta i postulati Czechi circa la erezione di una Università boema a Brunn.

Il deputato Conci dice che gli italiani vorrebbero risolta la questione della Facoltà giuridica italiana in modo che questa venisse eretta in Trieste. Ma non potendosi per il momento ottenere tanto, il suo partito si associa alla proposta Skedl; però dichiara, onde evitare dei malintesi, che, quale provvisoria, intende soltanto la sede e non la facoltà stessa.

Il deputato sloveno liberale Ploi spera che il Governo e la maggioranza si saranno convinti che la erezione di una Università jugo slava non può venire più differita. Egli protesta che si parli a nome della civiltà di coloro che a Trieste rendono impossibile agli scolari di avere istruzione elementare nella propria lingua e che rifiutano l'adempimento dei postulati giustificati degli sloveni circa la scuola media slovena.

L'oratore propone a nome dell'Unione jugo-slava una mozione in cui si chiede al Governo di fare i passi opportuni perchè entro dieci anni al più tardi venga eretta a Lubiana una facoltà giuridica slovena e nel frattempo renda possibile ai candidati all'insegnamento di ottenere l'abilitazione.

Il deputato tedesco Meyer, accettando la proposta di Skedl, si dichiara contrario alla mozione di Korosec di trasferire la Facoltà italiana a Trento e si dice anche contrario alla creazione di un nuovo Istituto superiore.

Il deputato socialista italiano Pittoni dice che i socialisti mantengono la loro proposta riguardo alla sede di Trieste della Facoltà italiana.

Nel caso che questa proposta venisse respinta, l'oratore propone una mozione con la quale si chiede al Governo che nel progetto da presentarsi, previsto al paragrafo primo, circa l'erezione della sede definitiva della Facoltà italiana, venga presa in considerazione Trieste quale sede definitiva.

La discussione sull'articolo relativo alla facoltà giuridica italiana è così terminata e la seduta è rinviata a domani

BUDAPEST 8. — È arrivato oggi l'Imperatore Francesco Giuseppe che si tratterrà qui parecchie settimane.

BERLINO, 8. — L'Imperatore Guglielmo essendo stato colpito da raffreddore non prenderà stasera parte al ballo di Corte.

Anche la cerimonia per la incorporazione del principe Gioacchino nel reggimento di Potsdam che era stata fissata per domani è stata rinviata.

LONDRA, 8. — *Camera dei Comuni.* — Parecchi oratori rivolgono domande al Governo circa i timori di una eventuale invasione dell'Inghilterra, circa l'attività spiegata nel condurre i lavori della base navale di Rosvth nel mar del Nord e specialmente sulle costruzioni navali tedesche.

Il primo lord dell'ammiragliato, Mac Kenna dichiarerà di non poter rispondere a tutte queste domande, e si limita a dare gli schiarimenti ufficiali avuti dal Governo tedesco.

Rispondendo ad una analoga interrogazione il primo ministro H. H. Asquith di reciprocità fra gli Stati Uniti e il Canadà prima che fosse firmato, ma le modificazioni del regime doganale delle colonie non hanno bisogno del consenso della Metropoli, e perciò il protocollo non venne deferito all'esame della Gran Brettagna. Il protocollo di reciprocità fra il Canadà e gli Stati Uniti qualora venisse ratificato intralcierà il progetto di Joe Chamberlain per l'unione doganale dell'impero britannico.

Asquith aggiunge che Joe Chamberlain ha scritto che deplorava che il Canadà non abbia atteso la conferenza coloniale che si terrà in maggio nella quale si dovrà discutere la riforma doganale dell'Impero, questa riforma è essenziale perchè l'Impero britannico sia unito e bisogna continuare a combattere vigorosamente per questo ideale.

Un deputato interroga il Governo sull'incidente avvenuto ieri al tribunale di Liverpool dove il giudice Granthean, che presiedeva la sezione di accusa, invitò tutti i componenti della sezione a riunirsi nel pretorio delle assise e quivi espose che durante una seduta della Camera dei comuni 4 anni or sono un deputato liberale si era permesso di attaccare la sua imparzialità politica a proposito di una sentenza da lui emessa in una causa elettorale.

Il giudice fece poi una lunga requisitoria in sua difesa constatando che se tardò quattro anni a difendersi contro questa accusa di un deputato e contro gli attacchi di Campbell Bannerman e del partito liberale lo ha fatto onde lasciar calmare le passioni politiche.

Asquith risponde che i Comuni si fanno scrupolo di censurare ovvero di commentare gli atti e le parole di un giudice, ma dice che d'altra parte vi sono obblighi reciproci per i giudici di non abusare dell'immunità giudiziaria e di non criticare gli atti della Camera dei comuni ovvero dei suoi membri. Questi obblighi vennero violati. Noi cercheremo la migliore soluzione da darsi a questa situazione fortunatamente senza precedenti nella storia inglese.

Si riprende quindi la discussione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona.

Austin Chamberlain svolge un emendamento relativo alla riforma doganale.

L'oratore dice che non desidera di criticare il Canadà nè di dare consigli ai canadesi. D'altronde il Canadà ha accordato alla metropoli dei privilegi doganali.

L'accordo tra il Canadà e gli Stati Uniti dimostra l'utilità della tariffa doganale per negoziare, ma si avrà una ripercussione profonda nelle relazioni del Canadà con la metropoli perchè quell'accordo fa uscire il Canadà dall'orbita britannica e lo trascina verso l'estero. Gli Stati Uniti sfrutteranno le risorse alimentari del Canadà e tutto in questo paese rincarirà; gli Stati Uniti svilupperanno nel loro paese l'allevamento del bestiame e la loro potenza produttiva manifatturiera.

Chamberlain aggiunge che la riforma doganale è ora più che mai necessaria per ristabilire l'equilibrio ed impedire alle altre Colonie di imitare il Canadà.

Bisogna fare offerte al Canadà per controbilinciare la sua tendenza verso gli Stati Uniti.

Il ministro del commercio Buxton risponde che la riforma doganale sarebbe dannosa per l'Impero; se fosse esistita il Canadà sarebbe stato obbligato prima di negoziare il protocollo con gli Stati Uniti a consultare la Gran Brettagna e i suoi interessi lesi avrebbero potuto provocare tendenze separatiste.

PIETROBURGO, 8. — Gli studenti dell'Università e le allieve della scuola superiore femminile hanno proclamato lo sciopero per protestare contro la soppressione della autonomia scolastica.

Essi reclamano la riammissione dei compagni espulsi e deportati.

Si crede che anche nelle altre scuole superiori sarà proclamato lo sciopero.

PIETROBURGO, 8. — 1902 cinesi e 44 europei sono stati colpiti dalla peste dal principio dell'epidemia e cioè dal 26 ottobre 1910 al 4 gennaio 1911 nella zona della ferrovia dell'est della Cina. 1192 cinesi e 40 europei sono morti.

PARIGI, 8. — Un cablogramma giunto al Ministero delle Colonie dice che un violento ciclone ha imperversato per tre giorni e due notti sull'isola della Riunione (Africa Orientale).

Sembra che i danni siano gravi, ma è impossibile valutarli perchè le comunicazioni sono interrotte.

VIENNA, 8. — L'Imperatore Francesco Giuseppe è partito nel pomeriggio per Budapest.

COSTANTINOPOLI, 8. — L'inchiesta sulle cause dell'incendio del Palazzo della Porta continua. Altri uscieri sono stati interrogati.

Secondo i giornali è escluso che si tratti di incendio doloso.

L'inchiesta ha assodato che il diffondersi del fuoco è stato causato anche dalla circostanza che gli uscieri misero anzitutto in salvo le proprie cose.

CAPO HAITIANO, 8. — Il generale Millionard ed altri cinque capi insorti furono fatti uscire la notte scorsa dalla prigione di Tron e furono fucilati.

BERLINO, 8. — Secondo informazioni autentiche, l'Imperatore partirà probabilmente alla fine di marzo per Corfù, recandosi in ferrovia fino a Venezia e poi su di una nave a Corfù.

BRUXELLES, 8. — I giornali hanno annunziato che il Re e la Regina partiranno sabato prossimo e si recheranno a passare qualche tempo a Saint Moritz (Engadina).

I Sovrani partiranno presto, ma non è ancora fissato ove essi si recheranno.

Si assicura tuttavia che la Regina si recherà in una località vicina alla riviera italiana.

PIETROBURGO, 8. — Un incendio ha distrutto parzialmente la stazione di Tsarkoie Selo.

La notizia ha prodotto grande emozione, temendosi che si tratti di un attentato criminoso.

COSTANTINOPOLI, 8. — Si ha da Aleppo: A causa della neve che cade continuamente da 25 giorni, la città è quasi completamente isolata.

Il servizio ferroviario è interrotto. Si teme che la carestia provochi disordini.

VIENNA, 8. — **Nella seduta della Commissione del bilancio il ministro dell'istruzione, rispondendo al deputato socialista italiano Pettoni, si è dichiarato contrario alla proposta di destinare Trieste come sede della facoltà giuridica italiana.**

Il ministro ha soggiunto che la sede provvisoria della Facoltà a Vienna, come è prevista nel progetto, rende possibile la creazione della Facoltà giuridica italiana. Discutendo in seguito, alla Camera, sulla sede definitiva della Facoltà, i deputati avranno occasione di patrocinare i loro interessi.

Il ministro infine ha raccomandato di accogliere la proposta presentata dal deputato Skedl.

La seduta quindi è stata tolta.

NEW YORK, 9. — Secondo un telegramma da Mulata (Messico) gli insorti hanno respinto un vigoroso attacco delle truppe federali. È imminente un nuovo scontro.

PIETROBURGO, 9. — Centoventi studenti sono stati espulsi dall'Università di Odessa.

Il ministro della pubblica istruzione ha stanziato una somma per l'installazione di trenta agenti di polizia e di quattro ufficiali nell'Università stessa.

KARBIN, 9. — Ieri 22 cinesi e due europei sono morti, colpiti dalla peste.

La Commissione sanitaria ha concesso ai cinesi di penetrare nel territorio russo a condizione però di subire una quarantena di cinque giorni e di far disinfettare i loro effetti di uso. I cinesi sono pure autorizzati a circolare sulle linee ferroviarie dell'est della Cina a condizione di sottoporsi alla sorveglianza medica durante il percorso.

A Kuang Tchang muoiono giornalmente di peste dalle cinquanta alle cento persone.

Si annuncia da Mukden che una nuova divisione sarà mandata in Manciuria per rinforzare la guarnigione, ma poichè sono stati constatati casi di peste negli accampamenti di Mukden, questi saranno distrutti col fuoco e i soldati saranno destinati altrove.

ATENE, 9. — Alla Camera dei deputati il presidente del Consiglio, Venizelos, ha sostenuto il progetto di revisione della carta costituzionale, in conformità delle sue precedenti dichiarazioni.

LONDRA, 9. — Telegrafano da Tien-Tsin al *Daily Mail* che 800 cadaveri di appestati sono stati ieri bruciati su grandi roghi funebri.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

8 febbraio 1911.

L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	761.36.
Termometro centigrado al nord	5.2.
Tensione del vapore, in mm.	1.69.
Umidità relativa a mezzodì	26.
Vento a mezzodì	NE.
Velocità in km.	9.
Stato del cielo a mezzodì	poco velato.
Termometro centigrado	massimo 7.3.
	minimo — 2.2.
Pioggia	—

8 febbraio 1911.

In Europa: pressione massima di 780 sulla Scozia, minima di 757 sul Golfo di Finlandia.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso sul continente fino a 7 mm. lungo la catena Alpina, salito di circa 3 mm. sulla Sicilia; temperatura generalmente ancora diminuita, qualche pioggia in Sicilia.

Barometro: massimo a 769 sull'Appennino centrale, minimo di 765 sulla Sardegna e estremo sud della penisola.

Probabilità: venti moderati prevalentemente settentrionali, cielo generalmente vario; mare mosso e qua e là alquanto agitato.

N. B. – Alle ore 14 è stato telegrafato ai semafori del Tirreno di abbassare il segnale.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 8 febbraio 1911.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore	
			Massima	Minima
Porto Maurizio	3/4 coperto	calmo	9 9	5 6
Genova	coperto	legg. mosso	10 9	4 1
Spezia	1/4 coperto	calmo	9 3	2 9
Cuneo	1/2 coperto		2 9	— 2 5
Torino	sereno		0 4	— 4 0
Alessandria	nebbioso		3 6	— 6 4
Novara	nebbioso		3 0	— 7 0
Domodossola	sereno		5 9	— 6 0
Pavia	nebbioso		— 0 2	— 6 2
Milano	nebbioso		2 4	— 4 2
Como	sereno		6 0	— 3 5
Sondrio	sereno		4 7	— 2 9
Bergamo	1/2 coperto		2 0	— 2 5
Brescia	nebbioso		4 5	— 3 3
Cremona	nebbioso		0 4	— 4 0
Mantova	nebbioso		4 6	— 3 6
Verona	coperto		4 2	— 3 2
Belluno	sereno		2 [illegible]	— 7 [illegible]
Udine	sereno		2 7	— 3 6
Treviso	sereno		2 0	— 3 8
Venezia	1/2 coperto	calmo	3 8	— 1 5
Padova	sereno		3 9	— 2 8
Rovigo	nebbioso		4 6	— 5 3
Piacenza	nebbioso		0 1	— 4 9
Parma	nebbioso		0 3	— 4 9
Reggio Emilia	nebbioso		2 3	— 4 5
Modena	nebbioso		3 6	— 4 1
Ferrara	nebbioso		4 7	— 4 0
Bologna	1/2 coperto		4 8	— 1 1
Ravenna	—		—	—
Forlì	1/2 coperto		4 2	— 2 2
Pesaro	coperto	mosso	5 0	— 2 2
Ancona	1/4 coperto	calmo	5 0	0 4
Urbino	1/2 coperto		1 3	— 1 4
Macerata	3/4 coperto		2 5	— 1 8
Ascoli Piceno	1/2 coperto		4 5	— 1 6
Perugia	1/4 coperto		2 5	— 4 0
Camerino	coperto		— 1 0	— 5 0
Lucca	1/4 coperto		7 6	0 2
Pisa	3/4 coperto		10 0	— 1 3
Livorno	coperto	mosso	8 8	0 0
Firenze	sereno		7 6	— 1 6
Arezzo	1/4 coperto	—	3 6	— 3 0
Siena	coperto		4 2	— 2 0
Grosseto	coperto		7 8	— 2 2
Roma	1/4 coperto		8 3	— 2 2
Teramo	coperto		4 4	2 6
Chieti	1/2 coperto		1 6	— 3 5
Aquila	3/4 coperto		0 5	— 7 7
Agnone	sereno		— 1 7	— 8 2
Foggia	coperto		6 0	— 2 0
Bari	3/4 coperto	agitato	4 0	1 0
Lecce	3/4 coperto		3 0	— 0 1
Caserta	1/2 coperto		4 2	— 1 5
Napoli	1/4 coperto	legg. mosso	7 1	— 0 6
Benevento	1/2 coperto		5 6	— 4 6
Avellino	1/2 coperto		2 2	— 6 2
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	3/4 coperto		— 2 0	— 6 6
Cosenza	sereno		7 0	— 4 0
Tiriolo	sereno		5 8	— 8 2
Reggio Calabria	—		—	—
Trapani	1/4 coperto	calmo	14 8	7 3
Palermo	coperto	grosso	9 5	1 0
Porto Empedocle	sereno	calmo	14 1	4 3
Caltanissetta	1/2 coperto		10 0	5 0
Messina	1/2 coperto	calmo	9 8	2 8
Catania	1/4 coperto	legg. mosso	9 3	0 2
Siracusa	1/ coperto	calmo	7 0	1 0
Cagliari	coperto	legg. mosso	13 0	4 0
Sassari	piovoso		10 8	3 8